COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 797

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GAGLIARDI ed altri: Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (3489) 797

PRESIDENTE 797, 798

BIAGINI 798

BORRA, *Relatore* 797

CRUCIANI 798

VERONESI 798

Votazione segreta:

PRESIDENTE 798

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Marzi Fernando.

Discussione della proposta di legge Gagliardi ed altri: Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (3489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3489: « Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 », d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Toros, Cavallari Nerino, Bologna, Mattarelli, Mengozzi, Cengarle, Borra, Bianchi Gerardo, Negrari, Ripamonti, De Mita.

Il Relatore, onorevole Borra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BORRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che ci ritorna all'ordine del giorno dopo l'esame in sede referente, risponde ad una esigenza fortemente sentita, cioè quella di dare valore agli attestati rilasciati agli allievi che superano le prove finali degli esami dei corsi di addestramento professionale ai fini dei rap-

porti contrattuali. Finora questo attestato serviva solo per l'avviamento al lavoro e per l'emigrazione. Ora, invece, si vorrebbe che questo attestato, analogamente per quanto è stabilito per gli allievi degli istituti professionali, permettesse un inquadramento nella categoria corrispondente alla qualificazione professionale conseguita. Questo inquadramento, trattandosi di apprendisti, dovrebbe avvenire dopo un periodo di inserimento nel lavoro, la cui durata dovrà essere stabilita da accordi sindacali, ma che non dovrebbe superare i sei mesi.

In questo periodo i lavoratori tirocinanti verrebbero inquadrati nella categoria degli apprendisti e, se di età inferiore ai venti anni, fruirebbero del trattamento assicurativo previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Dato lo scopo che si propone questa legge, cioè quello di valorizzare i corsi professionali dando una qualifica ai lavoratori, mi pare che meriti l'approvazione e mi auguro che la Commissione consenta in questo senso.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole Borra, e dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGINI. Noi confermiamo, come in una precedente seduta ha detto il collega, onorevole Abenante, di essere disponibili per l'approvazione di questa proposta di legge, anche se non siamo persuasi della sua pratica utilità, in quanto non è con provvedimenti del genere che si risolvono i problemi relativi al collocamento dei lavoratori.

VERONESI. Sono d'accordo sul fatto che la legge 19 gennaio 1955, n. 25 sull'apprendistato è assolutamente insufficiente e serve solo a far risparmiare ai datori di lavoro una quota sulle assicurazioni sociali, mentre il ragazzo apprendista viene utilizzato senza la possibilità che possa imparare un mestiere. Tuttavia mi pare che la proposta di legge Gagliardi porti un elemento positivo per quanto si riferisce alla situazione attuale. Obbliga, infatti, i datori di lavoro, che impiegano ragazzi che hanno svolto corsi di addestramento professionale, a corrispondere una retribuzione corrispondente alla capacità professionale acquisita e rappresenta un passo avanti nella giusta strada del riconoscimento agli apprendisti, che fanno un lavoro qualificato, di una retribuzione adeguata.

CRUCIANI. Questo provvedimento suscita in me alcune perplessità. Per tale motivo desidererei fare una domanda: quale finalità si propone questa legge?

BORRA, *Relatore*. Sono due: prima di tutto quella di dare la possibilità di un inquadramento ed inoltre, la finalità indiretta di accrescere la serietà dei corsi che verrà pretesa dagli stessi datori di lavoro interessati.

CRUCIANI. Dopo queste precisazioni, mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli 1 e 2, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore può essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, aspiranti al conseguimento della stessa qualifica.

Ai lavoratori di cui al comma precedente, che non abbiano superato i 20 anni, si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: « Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto

comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (3489):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari. 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, Del Castillo, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Prearo, Quintieri, Roberti, Rossinovich, Sacchi, Scalia, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

È in congedo:

De Marzi Fernando.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO